

Disegno di Legge (Sostegno alle attività economiche nell'entroterra)

Relazione illustrativa

Il presente provvedimento intende valorizzare l'entroterra ligure riconoscendone il valore sotto il profilo naturale, paesaggistico e dell'identità culturale, favorendo l'insediamento di nuove attività economiche e il rafforzamento di quelle esistenti, mediante il riconoscimento di contributi a fondo perduto a fronte dei costi sostenuti dalle micro imprese del comparto artigianato, commercio e servizi di ristorazione, che svolgono funzioni di presidio sociale del territorio e rappresentano un fattore determinante per mantenere e creare occupazione in tali aree, che risentono ancora degli effetti negativi indiretti della pandemia.

Relazione articolata

L'articolo 1 intende valorizzare l'entroterra ligure sotto il profilo naturale, paesaggistico e dell'identità culturale, mediante l'attuazione di una strategia condivisa di contrasto agli effetti sistemici collegati al venir meno del presidio umano e di comunità, che sono i custodi naturali di questi territori e ne determinano le future prospettive, sostenendo a tal fine le attività economiche che svolgono funzioni di presidio sociale del territorio e rappresentano un fattore determinante per mantenere e creare occupazione in tali aree, che risentono ancora degli effetti negativi indiretti della pandemia.

L'articolo 2 riconosce un contributo a fondo perduto a fronte dei costi sostenuti dalle microimprese del comparto artigianato, commercio e servizi di ristorazione che intendano avviare una nuova attività o aprire nuove sedi operative nei comuni non costieri con popolazione non superiore a 2500 abitanti, a fronte di un contratto di locazione commerciale finalizzato all'insediamento in locali sfitti con vetrine e accesso a piano strada prospicienti vie, piazze, strade o spazi pubblici. Il contributo sarà assegnato dal sistema camerale.

L'articolo 3 dispone, riconoscendo l'importanza della presenza di attività economiche aperte al pubblico nei comuni dell'entroterra ligure (comuni non costieri con popolazione non superiore a 5.000 abitanti), un sostegno alle micro e piccole imprese dei comparti artigianato e commercio e servizi di ristorazione attraverso un contributo alla liquidità aziendale, in considerazione anche del perdurare degli effetti negativi indiretti del covid e del caro energia. Il contributo sarà assegnato da Filse soggetto gestore del Fondo strategico regionale.

L'articolo 4 reca la norma finanziaria.

L'articolo 5 reca la dichiarazione di urgenza della legge, disponendone l'entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

Articolo 1

(Finalità)

1. La Regione Liguria riconosce il valore del proprio entroterra sotto il profilo naturale, paesaggistico e dell'identità culturale e intende a tal fine attivare una strategia condivisa di contrasto agli effetti sistemici collegati al venir meno del presidio umano e di comunità, sostenendo con la presente legge le attività economiche che svolgono funzioni di presidio sociale del territorio e rappresentano un fattore determinante per mantenere e creare occupazione in tali aree, che risentono ancora degli effetti negativi indiretti della pandemia.

Articolo 2

(Misura per favorire l'insediamento di nuove attività economiche nell'entroterra)

1. La Regione per favorire l'insediamento di nuove attività economiche nell'entroterra riconosce un contributo a fondo perduto a fronte dei costi sostenuti dalle micro imprese del comparto artigianato, commercio e servizi di ristorazione che intendano avviare una nuova attività o aprire nuove sedi operative nei comuni non costieri con popolazione non superiore a 2.500 abitanti, a fronte di un contratto di locazione commerciale finalizzato all'insediamento in locali sfitti con vetrine e accesso a piano strada prospicienti vie, piazze, strade o spazi pubblici.
2. La Regione definisce le modalità attuative per l'assegnazione delle risorse finanziarie ai beneficiari nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti stato.
3. I minori utilizzi delle risorse rinvenienti dal fondo di cui all'articolo 22, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 32 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno finanziario 2021), pari ad euro 4.850.000,00, giacenti presso la Camera di commercio di Genova, sono recuperati al bilancio regionale entro l'anno 2025 e riassegnati alla medesima Camera, mediante istituzione di apposito fondo di pari importo destinato a favore delle microimprese del comparto artigianato, commercio e servizi di ristorazione per le finalità di cui al comma 1.
4. I rapporti tra la Regione e la Camera di Commercio di Genova per la gestione del fondo di cui al comma 3, sono disciplinati da apposita convenzione.

Articolo 3

(Misura di sostegno alle piccole imprese esistenti nell'entroterra)

1. Al fine di rafforzare la presenza della micro impresa nell'entroterra ligure riconoscendone la funzione di presidio sociale ed economico per le comunità locali una quota pari ad euro 4.600.000,00 delle risorse del Fondo strategico regionale di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017), derivante da economie e rientri di misure gestite da Filse è destinata al sostegno delle microimprese dei comparti commercio e artigianato e servizi di ristorazione attive e localizzate nei comuni liguri non costieri con popolazione non superiore a 5.000 abitanti attraverso un contributo a fondo perduto a fronte di esigenze di liquidità.
2. La tabella A di cui all'art.4, comma 2 della Legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di Stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017)), allegata alla legge regionale 9 ottobre 2024, n. 18 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2025-2027) è di conseguenza aggiornata nell'allegato alla presente legge.
3. La Regione definisce le modalità attuative per l'assegnazione delle risorse finanziarie ai beneficiari nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti stato.

Art.4
(Disposizione finanziaria)

1. All'attuazione dell'articolo 2 si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione 2025-2027, per l'esercizio 2025:

stato di previsione dell'entrata

- iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 4.850.000,00 (quattromilionitotococinquantamila/00) al Titolo 3 "Entrate extratributarie", Tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti";

stato di previsione della spesa

- autorizzazione della spesa e iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 4.850.000,00 (quattromilionitotococinquantamila/00) alla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività Industria", Programma 2 "Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori", Titolo 1 "Spese correnti".

2. All'attuazione dell'articolo 3 si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione 2025-2027, per l'esercizio 2025:

stato di previsione dell'entrata

- iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 4.600.000,00 (quattromilioniseicentomila/00) al Titolo 3 "Entrate extratributarie", Tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti";

stato di previsione della spesa

- autorizzazione della spesa e iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 4.600.000,00 (quattromilioniseicentomila/00) alla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività Industria”, Programma 1 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 1 “Spese corrente”.

Articolo 5

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.